

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 ottobre 1989

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1989.

Delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv. Remo Gaspari a presiedere il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 4 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentotantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Brescia.
Pag. 3

DECRETO 4 settembre 1989.

Modificazioni ai decreti ministeriali 8 settembre 1986 e 20 ottobre 1986 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Imola ed al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Imola.
Pag. 3

DECRETO 13 settembre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentosettantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Napoli e modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale Pag. 4

DECRETO 19 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Severo Pag. 5

DECRETO 19 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 24 gennaio 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.
Pag. 5

Ministro per la funzione pubblica

DECRETO 7 ottobre 1989.

Designazione dei componenti le delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale e della relativa area negoziale per la professionalità medica Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Parma

DECRETO 19 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 7

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . Pag. 10

Ministero della difesa: Ricompensa al valor militare per attività partigiana Pag. 10

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 4 ottobre 1989 Pag. 11

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione Pag. 13

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia» Pag. 13

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria).
Pag. 14

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bisignano, in amministrazione straordinaria.
Pag. 14

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Baselga di Pinè e San Michele Pag. 14

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1989.

Delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv. Remo Gaspari a presiedere il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Remo Gaspari è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv. Remo Gaspari;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv. Remo Gaspari, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro ed in aggiunta alle funzioni già delegate con il decreto in data 4 agosto 1989 indicato in premessa, è delegato altresì a presiedere il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e ad assicurare lo svolgimento dei compiti di tale organo collegiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4640

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentotantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentosessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Brescia, vennero dichiarate estinte quattrocentotantotto chiese parrocchiali;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1989, con il quale, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, il quale dispone che «la fabbrica che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno», vennero dichiarate estinte duecentocinquanta fabbricere che amministravano chiese parrocchiali dichiarate estinte con il suddetto decreto ministeriale 18 febbraio 1987;

Considerato che, per errore meramente materiale, nell'elenco di cui al predetto decreto ministeriale 1° febbraio 1989 è stata omessa una fabbrica;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 1° febbraio 1989 l'elenco delle fabbricere estinte a far tempo dal 18 aprile 1987 è integrato come segue:

252. Lovere (Bergamo), fabbrica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta detta anche di S. Maria Assunta in Val Vendra o chiesa parrocchiale di Lovere, nota anche quale fabbrica della chiesa di S. Giorgio e di S. Maria, sita in 24065 Lovere.

Roma, addì 4 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4600

DECRETO 4 settembre 1989.

Modificazioni ai decreti ministeriali 8 settembre 1986 e 20 ottobre 1986 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Imola ed al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Imola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 14 aprile 1989, con il quale il vescovo di Imola sopprime la parrocchia di S. Giacomo Maggiore, avente sede in Fontanafelice (Bologna), località Gaggio, provvedendo nel contempo alla devoluzione dei beni della parrocchia stessa;

Considerato che la diocesi di Imola e la parrocchia di S. Giacomo Maggiore;

conseguirono la personalità giuridica civile con decreti ministeriali in data 20 ottobre 1986 e 8 settembre 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 17 novembre 1986 e 19 settembre 1986;

sono pertanto enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e

sono iscritti come tali nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale civile di Bologna;

Visto l'art. 20 della legge 20, maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Al provvedimento richiamato in narrativa, col quale il vescovo di Imola sopprime la parrocchia di S. Giacomo Maggiore, avente sede in Fontanafelice (Bologna), località Gaggio, è conferita efficacia civile mediante l'iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale civile di Bologna.

Art. 2.

Il provvedimento di soppressione della parrocchia in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

Da detta data — a parziale modifica del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, richiamato in premessa — nella circoscrizione territoriale della diocesi di Imola sono comprese centodieci parrocchie aventi sede:

sessantaquattro in comuni della provincia di Bologna;

quarantasei in comuni della provincia di Ravenna.

Art. 3.

Il patrimonio di cui è titolare la parrocchia soppressa è devoluto alla diocesi di Imola la quale dovrà produrre istanza volta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Roma, addì 4 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4601

DECRETO 13 settembre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentosettantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Napoli e modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentosettantanove parrocchie costituite nella diocesi di Napoli;

vennero dichiarate estinte cinquantaquattro chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Napoli;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Napoli ne vennero omesse cinque, integra l'elenco stesso ed inoltre rettifica la denominazione e la sede di due parrocchie ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 20 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti duecentottantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Napoli, tutte in comuni della provincia di Napoli, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate»;

nell'elenco di cui al citato art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie di cui ai numeri d'ordine 56 e 125 è la seguente:

56. Comune di Napoli, parrocchia S. Giuseppe Moscati, sita in 80144 Secondigliano, via Antonio Labriola, rione Scampia.

125. Comune di Napoli, parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Alfonso, sita in 80145 Marianella, piazza S. Alfonso, 4;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

280. Comune di Arzano, parrocchia Cristo Redentore, sita in 80022 Arzano, IV traversa Galilei n. 34;

281. Comune di Arzano, parrocchia S. Maria Assunta in Cielo, sita in 80022 Arzano, parco Colombo;

282. Comune di Arzano, parrocchia Spirito Santo, sita in 80022 Arzano, via prolungamento Gennaro Parisi;

283. Comune di Napoli, parrocchia San Francesco e Santa Chiara, sita in 80147 Ponticelli, via Bartolo Longo;

284. Comune di Villaricca, parrocchia S. Rita da Cascia, sita in 80010 Villaricca, via Dante Alighieri;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinquantaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti nove chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

9. Comune di Napoli, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 80145 Napoli, Marianella, piazza S. Alfonso, 4, la parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Alfonso, sita in 80145 Napoli, Marianella, piazza S. Alfonso, 4.

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti quarantacinque chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione:».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentottantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986 citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale 13 settembre 1989, tutte aventi sede in comuni della provincia di Napoli».

Roma, addì 13 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4602

DECRETO 19 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Severo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventotto parrocchie costituite nella diocesi di San Severo;

vennero dichiarate estinte sedici chiese parrocchiali; vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1989, con il quale venne rettificato un rapporto successorio;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successorii;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 29 agosto 1986 richiamato in premessa:

l'elenco di cui all'art. 3 è integrato come segue:

17. Comune di Torremaggiore, chiesa parrocchiale del Carmine, sita in 71017 Torremaggiore;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle diciassette chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti due chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione e per ognuna indicate:

1. Comune di Torremaggiore, alla chiesa parrocchiale Maria SS. della Fontana, sita in Torremaggiore, piazza Incoronazione:

per quanto concerne il bene sub. *h*, della particella 3145 del foglio 94/C, Ha 0.08.35, reddito dominicale L. 91.85, reddito agrario L. 11.69, la parrocchia Gesù Divin Lavoratore, sita in Torremaggiore, via Monte Grappa n. 102;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia Maria SS. della Fontana, sita in Torremaggiore, piazza Incoronazione.

2. Comune di Torremaggiore, alla chiesa parrocchiale del Carmine sita in 71017 Torremaggiore, per l'intero patrimonio, succede la parrocchia S. Maria, sita in Torremaggiore, piazza Gramsci:

relativamente alle restanti quindici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa denominazione e sede».

Roma, addì 19 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4603

DECRETO 19 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 24 gennaio 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto:

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visti l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Montalto Marche:

114. Prebenda parrocchiale, nota anche come coadiutoria della cattedrale, con sede in 63034 Montalto Marche.

115. Beneficio parrocchiale, noto anche come parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 63034 Montalto Marche.

116. Prebenda parrocchiale di Maria SS. delle Grazie, con sede in 63030 frazione Patrignone.

117. Prebenda parrocchiale, nota anche come prebenda concurata seconda, nella chiesa di S. Maria in Viminato, con sede in 63030 frazione Patrignone.

118. Prebenda parrocchiale, nota anche come beneficio asilo infantile, di S. Maria degli Ossi, con sede in 63030 frazione Porchia.

119. Prebenda parrocchiale di S. Maria dell'Ambro, con sede in 63030 frazione Porchia.

120. Beneficio parrocchiale, noto anche come fabbrica della chiesa di S. Lucia, con sede in 63030 frazione Porchia.

Montelparo:

121. Beneficio parrocchiale di S. Gregorio, con sede in 63020 Montelparo.

Montemonaco:

122. Beneficio parrocchiale, noto anche come prebenda altare del SS. Crocifisso, con sede in 63048 Montemonaco.

123. Prebenda parrocchiale, Madonna delle Rose in Montefortino, con sede in 63048 Montemonaco.

Rotella:

124. Beneficio parrocchiale di S. Lucia, con sede in 63030 Rotella.

S. Benedetto del Tronto:

125. Prebenda parrocchiale, nota anche come prebenda legato Pio Novelli di S. Maria della Marina, con sede in 63039 S. Benedetto del Tronto, via G. Pizzi, 4.

PROVINCIA DI TERAMO

Civitella del Tronto:

126. Beneficio parrocchiale di Villa Passo, con sede in 64010 frazione Villa Passo.

Martinsicuro:

127. Beneficio parrocchiale, noto anche come Pievania di Martinsicuro, con sede in 64014 Martinsicuro.

128. Beneficio pievanile, noto anche come parrocchia dei SS. Crispino e Cristina, con sede in 64010 Martinsicuro.

Roma, addì 19 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4604

**MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA**

DECRETO 7 ottobre 1989.

Designazione dei componenti le delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale e della relativa area negoziale per la professionalità medica.

**IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA**

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che nell'art. 6 determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale del

Servizio sanitario nazionale e nei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dello stesso art. 6 individua una apposita area negoziale per la professionalità medica, prevedendo altresì la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale, abilitate alle trattative per la formazione dell'accordo riguardante il predetto comparto e per la citata area negoziale medica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali;

Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre le trattative per la formazione dell'accordo sindacale riguardante il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale e della relativa area negoziale per la professionalità medica è composta nel modo seguente:

Ministro per la funzione pubblica, presidente;

Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato, delegato;

Ministro del bilancio e della programmazione economica, o Sottosegretario di Stato, delegato;

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario di Stato, delegato;

Ministro della sanità, o Sottosegretario di Stato, delegato;

cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni (ANCI);

due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM).

Art. 2.

La delegazione sindacale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è composta:

dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale:

l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.;

l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.;

l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.;
dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative della dirigenza nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale:

C.I.D.A./S.I.D.I.R.S.S.;
C.O.N.F.E.D.I.R./D.I.R.S.A.N.;

dai rappresentanti dell'organizzazione sindacale «Confederazione sindacati laureati e dirigenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale (CIDIESSE), in via eccezionale, in considerazione dell'aggregazione pluricategoriale tra personale con elevata professionalità e con peculiari funzioni nel Servizio sanitario nazionale con conseguenti prospettive di tendenziale crescita della consistenza rappresentativa;

dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria, in via eccezionale, in considerazione degli scostamenti non rilevanti rispetto ai discrimini quantitativi di cui alla direttiva del 28 ottobre 1988, n. 24518 e della loro consistenza in rapporto alle altre organizzazioni sindacali:

l'organizzazione di categoria aderente alla (C.I.S.A.L.);

l'organizzazione di categoria aderente alla (C.I.S.A.S.);

dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONF.E.D.I.R.).

Art. 3.

La delegazione sindacale di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è composta dai rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei medici:

l'organizzazione sindacale CO.S.Me.D. (Confederazione italiana sindacati medici dipendenti);

l'organizzazione sindacale A.N.A.A.O.-S.I.M.P. (Associazione nazionale aiuti ospedalieri);

l'organizzazione sindacale A.A.R.O.I (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani);

l'organizzazione sindacale A.N.P.O. (Associazione nazionale primari ospedalieri);

l'organizzazione sindacale C.I.M.O. (Confederazione italiana medici ospedalieri);

l'organizzazione sindacale Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici;

l'organizzazione sindacale C.I.S.L.-Medici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1989

Il Ministro: GASPARI

89A4626

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO 19 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario, relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle

deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 126 a 129 compresi, relativi al corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 126. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

I corsi del triennio propedeutico sono:

- 1) istituzioni di matematiche;
- 2) biometria;
- 3) fisica;
- 4) laboratorio di fisica (a);
- 5) chimica generale ed inorganica;
- 6) chimica organica;
- 7) chimica fisica;
- 8) laboratorio di chimica (b);
- 9) citologia ed istologia (c);
- 10) chimica biologica;
- 11) fisiologia generale;
- 12) genetica;
- 13) zoologia;
- 14) anatomia comparata (d);

(a) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(b) Comprende parti inorganiche, organiche strumentali ed analitiche.

(c) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(d) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

15) botanica;

16) fisiologia vegetale;

17) microbiologia generale;

18) ecologia;

19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Nel secondo e terzo anno del triennio propedeutico gli studenti sono tenuti a frequentare per due anni un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno con l'obiettivo di acquisire i principi fondamentali della sperimentazione scientifica.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale.

Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti del corso.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese.

Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

Gli esami di chimica organica, chimica fisica, laboratorio di chimica, sono propedeutici agli esami di chimica biologica e biologia molecolare.

L'iscrizione al biennio applicativo per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento degli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Art. 127 (*Biennio di applicazione*). — Il biennio di applicazione si articola in indirizzi. Ogni indirizzo definisce uno specifico settore culturale e di ricerca e comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Qualora si intendano attivare degli orientamenti interni agli indirizzi possono essere indicate nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline che meglio corrispondano agli obiettivi culturali ed applicativi degli stessi.

A) Indirizzo morfologico funzionale:

antropologia;
botanica II (semestrale);
fisiologia generale II;
zoologia II (semestrale).

B) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II (semestrale);
ecologia applicata;
igiene (semestrale);
zoologia II (semestrale).

C) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II (semestrale);
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica (semestrale).

D) Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;
farmacologia (corso a scelta);
fisiologia generale II;
igiene (semestrale);
patologia generale (semestrale).

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

- 1) algologia;
- 2) analisi biochimico-cliniche;
- 3) anatomia vegetale;
- 4) antropometria;
- 5) batteriologia;
- 6) biochimica cellulare;
- 7) biochimica comparata;
- 8) biochimica fisica;
- 9) biochimica industriale;
- 10) biochimica macromolecolare;
- 11) biochimica vegetale;
- 12) biofisica;
- 13) biologia cellulare;
- 14) biologia della pesca ed acquacoltura;
- 15) biologia delle popolazioni umane;
- 16) biologia dello sviluppo;
- 17) biologia marina;
- 18) biologia umana;
- 19) biometria;
- 20) biologia vegetale applicata;
- 21) botanica sistematica;
- 22) calcolo numerico e programmazione;

- 23) chimica analitica;
- 24) chimica analitica clinica;
- 25) chimica analitica strumentale;
- 26) chimica degli alimenti;
- 27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
- 28) chimica delle sostanze organiche naturali;
- 29) chimica fisica biologica;
- 30) citochimica ed istochimica;
- 31) citogenetica;
- 32) citologia animale;
- 33) citologia sperimentale;
- 34) citologia vegetale;
- 35) citopatologia;
- 36) complementi di chimica organica;
- 37) complementi di fisiologia generale;
- 38) conservazione della natura e delle sue risorse;
- 39) didattica naturalistica e biologica;
- 40) ecofisiologia vegetale;
- 41) ecologia animale;
- 42) ecologia microbica;
- 43) ecologia preistorica;
- 44) ecologia umana;
- 45) ecologia vegetale;
- 46) elettrofisiologia;
- 47) embriologia comparata;
- 48) embriologia e morfologia sperimentale;
- 49) endocrinologia comparata;
- 50) entomologia;
- 51) enzimologia;
- 52) etologia;
- 53) etologia applicata;
- 54) evoluzione biologica;
- 55) farmacologia cellulare;
- 56) farmacologia molecolare;
- 57) fisiologia cellulare;
- 58) fisiologia comparata;
- 59) fisiologia delle piante coltivate;
- 60) fisiopatologia endocrina;
- 61) fitogeografia;
- 62) fotobiologia;
- 63) biocristallografia;
- 64) genetica dei microrganismi;
- 65) genetica delle popolazioni;
- 66) genetica molecolare;
- 67) genetica quantitativa;
- 68) genetica umana;
- 69) genetica vegetale;
- 70) geobotanica;
- 71) idrobiologia e piscicoltura;
- 72) igiene degli alimenti;

- 73) igiene ambientale;
- 74) immunologia;
- 75) ingegneria genetica;
- 76) laboratorio di biologia molecolare;
- 77) laboratorio di ecologia;
- 78) laboratorio di metodologie botaniche;
- 79) laboratorio di metodologie farmacologiche;
- 80) laboratorio di metodologie fisiologiche;
- 81) laboratorio di metodologie genetiche;
- 82) laboratorio di metodologie zoologiche;
- 83) laboratorio di microbiologia e sierologia;
- 84) laboratorio di patologia generale;
- 85) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
- 86) metodi fisici della biologia;
- 87) metodi per il trattamento della informazione;
- 88) merceologia;
- 89) micologia;
- 90) microbiologia ambientale;
- 91) microbiologia industriale;
- 92) mutagenesi ambientale;
- 93) neurobiologia;
- 94) neurobiologia comparata;
- 95) oceanografia;
- 96) paleobotanica;
- 97) paleontologia;
- 98) paleontologia umana e paleoetnologia;
- 99) palinologia;
- 100) parassitologia;
- 101) patologia cellulare;
- 102) patologia molecolare;
- 103) patologia vegetale;
- 104) planetologia;
- 105) primatologia;
- 106) protozoologia;

- 107) psicobiologia;
- 108) radiobiologia;
- 109) scienza dell'alimentazione;
- 110) storia della biologia;
- 111) tossicologia;
- 112) ultrastrutture vegetali;
- 113) virologia vegetale;
- 114) virologia;
- 115) zooculture;
- 116) zoogeografia;
- 117) zoologia applicata;
- 118) zoologia sistematica;
- 119) zoologia dei vertebrati.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacentore ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Art. 128. — La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali di un argomento preferibilmente biologico. Per l'elaborazione della tesi è obbligatoria la frequenza per almeno un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Art. 129. — L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi dalla quale deve emergere oltre alla capacità di condurre direttamente le operazioni sperimentali e di valutare criticamente i dati ottenuti, anche una solida cultura biologica.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Parma, addì 19 luglio 1989

Il rettore: PELOSIO

89A4609

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 19° Salone internazionale delle attrezzature subacquee che avrà luogo a Genova dal 13 ottobre 1989 al 22 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 29° Salone nautico internazionale che avrà luogo a Genova dal 13 ottobre 1989 al 22 ottobre 1989.

89A4645

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1989, registro n. 27 Difesa, foglio n. 360, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana.

Medaglia di bronzo

Migliore Ignazio, nato il 1° settembre 1922 a Cuneo. — Incorso, con i compagni, in una imboscata, con il fuoco della sua arma automatica fronteggiava efficacemente l'azione dell'avversario. Ferito, continuava imperterrito a sparare, così concorrendo a sottrarre il suo reparto dall'annientamento nemico. Esempio magnifico di ardimento e generosità. — Valle Gesso, 10 giugno 1944.

89A4617

MINISTERO DEL TESORO

N. 192

Corso dei cambi del 4 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1372,750	1372,750	1372,90	1372,750	1372,750	1372,75	1372,750	1372,750	1372,750	—
Marco tedesco	731,800	731,800	731,53	731,800	731,800	731,80	731,750	731,800	731,800	—
Franco francese	215,640	215,640	215,65	215,640	215,640	215,64	215,660	215,640	215,640	—
Lira sterlina	2206,400	2206,400	2207 —	2206,400	2206,400	2206,40	2206,200	2206,400	2206,400	—
Fiorino olandese	647,950	647,950	647,40	647,950	647,950	647,95	647,950	647,950	647,950	—
Franco belga	34,825	34,825	34,81	34,825	34,825	34,82	34,827	34,825	34,825	—
Peseta spagnola	11,503	11,503	11,53	11,503	11,503	11,50	11,510	11,503	11,503	—
Corona danese	187,740	187,740	187,80	187,740	187,740	187,74	187,710	187,740	187,740	—
Lira irlandese	1948,400	1948,400	1948 —	1948,400	1948,40	1948,40	1948,500	1948,400	1948,400	—
Dracma greca	8,331	8,331	8,32	8,331	8,331	8,62	8,320	8,331	8,331	—
Escudo portoghese	8,623	8,623	8,63	8,623	8,623	—	8,625	8,623	8,623	—
E.C.U.	1505,200	1505,200	1505,50	1505,200	1505,200	1505,20	1505,100	1505,200	1505,200	—
Dollaro canadese	1168,750	1168,750	1168,50	1168,750	1168,750	1168,75	1169,500	1168,750	1168,750	—
Yen giapponese	9,733	9,733	9,62	9,733	9,733	9,73	9,734	9,733	9,733	—
Franco svizzero	844,400	844,400	844,20	844,400	844,400	844,40	844,050	844,400	844,400	—
Scellino austriaco	104,007	104,007	104,05	104,007	104,007	104 —	104 —	104,007	104,007	—
Corona norvegese	198 —	198 —	197,90	198 —	198 —	198 —	197,950	198 —	198 —	—
Corona svedese	213,320	213,320	213,25	213,320	213,320	213,32	213,330	213,320	213,320	—
Marco finlandese	321,300	321,300	321,25	321,300	321,300	321,30	321,500	321,300	321,300	—
Dollaro australiano	1069 —	1069 —	1068 —	1069 —	1069 —	1069 —	1068,300	1069 —	1069 —	—

Media dei titoli del 4 ottobre 1989

Rendita 5% 1935	72,325	Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	90,575
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	99,975
» 9% » » 1976-91	100,300	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	103 —
» 10% » » 1977-92	99,500	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,925	» » » TR 2,5% 1983/93	85,375
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300	» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,925	» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » 22- 6-1987/91	89,825	» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » 18- 3-1987/94	73,775	» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » 21- 4-1987/94	73,675	» » » » 1-11-1983/90	101,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	93,025	» » » » 18-11-1985/90	99,725
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,475	» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,650	» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984 91	101.075	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987 97	93.325
» » » »	17- 1-1986 91	99.675	» » » »	1- 4-1987 97	92.975
» » » »	1- 2-1984 91	100.750	» » » »	1- 5-1987 97	93.425
» » » »	18- 2-1986 91	99.500	» » » »	1- 6-1987 97	93.925
» » » »	1- 3-1984 91	100.125	» » » »	1- 7-1987 97	93.275
» » » »	18- 3-1986 91	99.500	» » » »	1- 8-1987 97	92.975
» » » »	1- 4-1984 91	100.400	» » » »	1- 9-1987 97	95.375
» » » »	1- 5-1984 91	100.425	Buoni Tesoro Pol.	9.25% 1- 1-1990	99.325
» » » »	1- 6-1984 91	100.500	» » » »	12.50% 1- 1-1990	100.375
» » » »	1- 7-1984 91	100.075	» » » »	9.25% 1- 2-1990	99.100
» » » »	1- 8-1984 91	99.875	» » » »	12.50% 1- 2-1990	100.575
» » » »	1- 9-1984 91	99.850	» » » »	9.15% 1- 3-1990	98.950
» » » »	1-10-1984/91	100.125	» » » »	10.50% 1- 3-1990	99.075
» » » »	1-11-1984/91	100.125	» » » »	12.50% 1- 3-1990	100.525
» » » »	1-12-1984/91	100.025	» » » »	10.50% 15- 3-1990	99.025
» » » »	1- 1-1985/92	99.125	» » » »	9.15% 1- 4-1990	98.725
» » » »	1- 2-1985/92	98.100	» » » »	10.50% 1- 4-1990	99.025
» » » »	18- 4-1986/92	97.850	» » » »	12.00% 1- 4-1990	100.400
» » » »	19- 5-1986 92	97.400	» » » »	10.50% 15- 4-1990	98.925
» » » »	20- 7-1987/92	97.800	» » » »	9.15% 1- 5-1990	98.450
» » » »	19- 8-1987/92	98.125	» » » »	10.50% 1- 5-1990 Q	99.575
» » » »	1-11-1987/92	97.575	» » » »	10.50% 1- 5-1990 B	98.775
» » » »	1-12-1987 92	97.675	» » » »	10.50% 18- 5-1990	98.650
» » » »	1- 1-1988 93	97.100	» » » »	9.15% 1- 6-1990	98.250
» » » »	1- 2-1988 93	97.825	» » » »	10.00% 1- 6-1990	99.150
» » » »	1- 3-1988 93	96.825	» » » »	10.50% 16- 6-1990	98.575
» » » »	1- 4-1988 93	97.300	» » » »	9.50% 1- 7-1990	98.700
» » » »	1- 5-1988 93	98.050	» » » »	10.50% 1- 7-1990	99 —
» » » »	1- 6-1988 93	98.375	» » » »	11.00% 1- 7-1990	98.700
» » » »	18- 6-1986 93	96.300	» » » »	9.50% 1- 8-1990	98.625
» » » »	1- 7-1988 93	98.250	» » » »	10.50% 1- 8-1990	98.925
» » » »	17- 7-1986 93	96.050	» » » »	11.00% 1- 8-1990	98.650
» » » »	1- 8-1988 93	98.100	» » » »	9.25% 1- 9-1990	98.350
» » » »	19- 8-1986 93	95.825	» » » »	11.25% 1- 9-1990	98.725
» » » »	1- 9-1988 93	97.625	» » » »	11.50% 1- 9-1990	99.025
» » » »	18- 9-1986 93	95.775	» » » »	9.25% 1-10-1990	97.675
» » » »	1-10-1988 93	97.725	» » » »	11.50% 1-10-1990	99.100
» » » »	20-10-1986 93	95.925	» » » »	11.50% 1-10-1990 B	98.900
» » » »	1-11-1988 93	98.075	» » » »	9.25% 1-11-1990	97.350
» » » »	18-11-1986 93	96.475	» » » »	9.25% 1-12-1990	97.350
» » » »	19-12-1986 93	96.350	» » » »	12.50% 1- 3-1991	101.825
» » » »	1- 1-1989 94	97.300	» » » »	11.50% 1-11-1991	97.400
» » » »	1- 2-1989 94	97.075	» » » »	11.50% 1-12-1991	97.425
» » » »	1- 3-1989 94	97.150	» » » »	9.25% 1- 1-1992	94.200
» » » »	1-10-1987 94	97.575	» » » »	9.25% 1- 2-1992	94.025
» » » »	1- 2-1985 95	95.500	» » » »	11.00% 1- 2-1992	96.700
» » » »	1- 3-1985/95	93.050	» » » »	9.15% 1- 3-1992	94.100
» » » »	1- 4-1985/95	93 —	» » » »	12.50% 1- 3-1992	97.875
» » » »	1- 5-1985/95	93.125	» » » »	9.15% 1- 4-1992	93.850
» » » »	1- 6-1985/95	93.350	» » » »	11.00% 1- 4-1992	95.375
» » » »	1- 7-1985/95	94.650	» » » »	12.50% 1- 4-1992	97.975
» » » »	1- 8-1985/95	94 —	» » » »	9.15% 1- 5-1992	93.875
» » » »	1- 9-1985/95	94.050	» » » »	11.00% 1- 5-1992	95.500
» » » »	1-10-1985/95	94.850	» » » »	9.15% 1- 6-1992	94.650
» » » »	1-11-1985/95	94.625	» » » »	10.50% 1- 7-1992	96.100
» » » »	1-12-1985/95	94.500	» » » »	11.50% 1- 7-1992	96.300
» » » »	1- 1-1986/96	93 —	» » » »	11.50% 1- 8-1992	96.125
» » » »	1- 1-1986/96 II	95 —	» » » »	12.50% 1- 9-1992	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93.900	» » » »	12.50% 1-10-1992	98.050
» » » »	1- 3-1986/96	93.475	» » » »	12.50% 1- 2-1993	97.825
» » » »	1- 4-1986/96	93.250	» » » »	12.50% 1-11-1993	97.100
» » » »	1- 5-1986/96	93.625	» » » »	12.50% 17-11-1993	97 —
» » » »	1- 6-1986/96	94.375	» » » »	12.50% 1- 1-1994	97.325
» » » »	1- 7-1986/96	93.925	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	99.950
» » » »	1- 8-1986/96	93.125	» » » »	20-10-1983/90 11.50%	100.800
» » » »	1- 9-1986/96	93.325	» » » »	16- 7-1984/91 11.25%	102.250
» » » »	1-10-1986/96	93.575	» » » »	21- 9-1987/91 8.75%	97.825
» » » »	1-11-1986/96	93.875	» » » »	21- 3-1988/92 8.50%	96.475
» » » »	1-12-1986/96	93.925	» » » »	26- 4-1988/92 8.50%	96.300
» » » »	1- 1-1987/97	93.350	» » » »	25- 5-1988/92 8.50%	96.500
» » » »	1- 2-1987/97	93.100	» » » »	22-11-1984/92 10.50%	101.250
» » » »	18- 2-1987/97	93.075	» » » »	22- 2-1985/93 9.60%	98.900
			» » » »	15- 4-1985/93 9.75%	99.500
			» » » »	22- 7-1985/93 9.00%	98.300
			» » » »	25- 7-1988/93 8.75%	94.750
			» » » »	28- 9-1988/93 8.75%	95.600
			» » » »	26-10-1988/93 8.65%	96.450
			» » » »	22-11-1985/93 8.75%	97.400
			» » » »	21- 2-1986/94 8.75%	96.900
			» » » »	25- 3-1987/94 7.75%	91.675
			» » » »	26- 5-1986/94 6.90%	89.700

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 1528 del 3 luglio 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte del Consiglio nazionale delle ricerche la donazione consistente in apparecchiature varie da destinare al dipartimento di ingegneria biofisica ed elettronica.

89A4593

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1970, n. 131), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia»

Art. 1. -- La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. -- Il vino «S. Martino della Battaglia» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno «Tocai Friulano».

Art. 3. -- La zona di produzione del vino «S. Martino della Battaglia» comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato, Pozzolengo e Peschiera.

Tale zona è così delimitata:

partendo da quota 70 in prossimità del km.267 della strada statale n. 11, la linea di delimitazione segue la riva sud del lago di Garda fino a «Cappuccina», ad ovest di Peschiera del Garda. Procede quindi verso sud sulla strada per Villa Montessor fino a giungere alla ferrovia. Segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassinò; sopra quota 91 piega ad ovest per C. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est di C. Gozzetto fino a giungere all'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud-ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C. Boschetti e C. Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100.

Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de «il Casinò»; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, Moie, C.na Tese e a nord di Villa Arriga, giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267 della strada statale n. 11.

È inoltre da considerare zona di produzione del vino «S. Martino della Battaglia» il territorio compreso nei confini qui appresso indicati:

partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano. Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada fino alla carrareccia che va in direzione di C.na Gerardi (quota 206), quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso C.na Gerardi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino in località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto superiore a quota 163. Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a C. Pulecra. Scende da C. Pulecra per il sentiero fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto M. Nuvolo e arriva a Le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di sopra e da Malocco di sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l'autostrada Serenissima in prossimità dell'ex Convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.

Art. 4. -- Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «S. Martino della Battaglia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura collinare e pedecollinare di natura prevalentemente calcareo-argillosa, misti a buona parte di scheletro e similari.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «S. Martino della Battaglia» non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.

La regione Lombardia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. -- Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio delle province di Brescia e Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «S. Martino della Battaglia» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11° vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» può essere utilizzata per designare, il tipo liquoroso ottenuto mediante l'aggiunta di alcool al mosto naturale di base avente almeno 16 grammi di zuccheri riduttori in volume, per cento ancora presenti.

Per il tipo liquoroso è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o impiego di mosti che siano stati oggetto di concentrazione. Il vino «S. Martino della Battaglia» liquoroso non può essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di affinamento di almeno sei mesi dalla data di alcolizzazione.

Art. 6. — Il vino «S. Martino della Battaglia» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo citrino, tendente al dorato con l'invecchiamento; odore: gradevole, abbastanza intenso, caratteristico; sapore: asciutto, rotondo, con retrogusto tipicamente amaro-gnolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «S. Martino della Battaglia» liquoroso all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino tenue, talvolta con riflessi verdognoli, sempre brillante;

odore: fruttato, tenue caratteristico; sapore: gradevolmente dolce, vellutato armonico e generoso; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16% vol.; zuccheri: non inferiori a 9 per mille in volume; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «fine», «extra», «scelto», «superiore», «sclezionato» e simili.

Sulle bottiglie, sui fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino «S. Martino della Battaglia», può figurare l'annata di produzione purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è obbligatoria per la designazione del tipo liquoroso. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati.

È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

89A4618

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 10 ottobre 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) Carburanti:

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	280
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	865
Gasolio agricoltura	»	309
Petrolio agricoltura	»	299
Gasolio pesca e piccola marina	»	284
Petrolio pesca e piccola marina	»	274

2) Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	811	814	817	820	823
Petrolio (*)	»	659	662	665	668	671
Olio comb.le fluido	L./kg	489	492	495	498	501

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A4662

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bisignano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 30 settembre 1989, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bisignano S.c.r. ill., con sede nel comune di Bisignano (Cosenza) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 22 settembre 1989 in applicazione degli articoli 33 del T.U.C.R.A. e 57, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il prof. avv. Salvatore Maccarone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

89A4638

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Baselga di Piné e San Michele

Con deliberazione n. 10244 datata 8 settembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 5772/3 comune catastale di Baselga di Piné dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 10245 datata 8 settembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 693/8 comune catastale di S. Michele dal demanio al patrimonio provinciale.

89A4594

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via G. Spaventa, 18
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
- ◇ Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- ◇ Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Ciodio
- ◇ Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- ◇ Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◇ Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAYARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL : 3RO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- ◇ Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggioro, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerzoli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.n.s.), via Cavour, 49/r - GENOVA, Libreria Batdaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, S.C.E.D.I. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 15 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.